



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 94 del 29/12/2022

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194. c. 1. lett. a) D.lgs. 267/2000 derivante da sentenza TAR Sicilia n. 3033/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.

L'anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	LIBERTO AURORA	X
2	CATERNICCHIA PAOLO	X		10	MICELI ROSALIA	X
3	CIANCIMINO GIUSEPPE		X	11	MULE' ALFREDO	X
4	CIBELLA CALOGERO	X		12	MULE' ENZA	X
5	COSTA VINCENZO	X		13	MULE' FEDERICA	X
6	DI CARO GIOVANNI	X		14	QUARTARARO MARIA	X
7	GANDUSCIO ELISA		X	15	SIRAGUSA PIETRO	X
8	INGLESE NICOLA	X		16	TORTORICI GIOVANNI	X

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 11 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Ciancimino, Ganduscio, Mulè A., Mulè F., Tortorici, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo e gli Assessori Leonardo Augello e Giovanni Di Caro.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Ciancimino, Miceli, Tortorici.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente dà la parola al Consigliere Angileri che nella qualità di Presidente della 2^a Commissione Consiliare comunica che la 2^a Commissione demanda il parere alla decisione del Consiglio Comunale con l'astensione del Consigliere Mulè Federica.

Il Presidente dà la parola al Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Giovanni Scoma, il quale illustra la proposta.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194. c. 1. lett. a) D.lgs. 267/2000 derivante da sentenza TAR Sicilia n. 3033/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.”

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 11

Favorevoli 11

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 11

Favorevoli 11

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio comunale di Agrigento
Proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Proponente: Settore II

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. Igs. 267/2000 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 d. Igs. 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del consiglio comunale;
- l'art. 194, comma 1, lett. a) del d. Igs. 267/00 prevede il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

Considerate, altresì, che nel caso di debiti derivanti da sentenze esecutive a cui vanno equiparati i decreti ingiuntivi, il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

Vista la propria relazione istruttoria, allegata al presente atto (**Allegato A**);

Atteso che nel contenzioso sorto, tra il Comune di Ribera e i Sigg. Elena e Fabrizio Natoli, con Ricorso n. 877 del 2022 al TAR - Sicilia, quest'ultimo accogliendo il ricorso con **Sentenza TAR n. 3035/2022 del 28.10.2022**, N. 00877/2022 REG.RIC. (**Allegato 1**) ha condannato il Comune alle spese di giudizio liquidandole in complessive € 1.000,00 oltre al rimborso delle spese forfetarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.P.A. e dell'IVA come per legge;

Ritenuto necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato **art. 194, comma 1 lett. a)** del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio, scaturito dalle circostanze sopra riassunte al fine di evitare un aggravio di oneri per l' A.C , in favore dei Sigg. Elena e Fabrizio Natoli, della complessiva somma di € 1.759,12 di cui:

- € 1.000,00 spese di giudizio;
- € 459,12 spese generali e oneri fiscali;
- € 300,00 contributo unificato.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL in data _____

per quanto sopra specificato

PROPONE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa , ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. Igs. 267/2000, per un importo complessivo pari a € 1.759,12 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022.

2. Di impegnare la suddetta somma di euro € 1.759,12 in favore dei Sigg. Elena Natoli e Fabrizio Natoli , dando atto che la predetta somma trova copertura nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Impegno	Esercizio
€ 1.759,12	1	11	1	10180805/4	4665/2022	2022


2. Di demandare al Dirigente Responsabile del 2° Settore la predisposizione del provvedimento di liquidazione del debito fuori bilancio.

5. Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della l. 289/2002.

7. Di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del d. Igs. 267/2000.

Il Responsabile Servizio Urbanistica
Ing. Giovanni Colletti



Il Dirigente del 2° Settore
Ing. Salvatore Ganduscio



Allegato "A"



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

2° Settore – Infrastrutture ed Urbanistica

Relazione istruttoria

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c.1, lett. a) d. Igs. 267/2000 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.

Creditore: Sigg. Elena Natoli e Fabrizio Natoli;

Oggetto della spesa: Spese di giudizio relative a Sentenza TAR n. 3035/2022 del 28.10.2022, n. 00877/2022 REG.RIC.;

Tipo ed estremi del documento comprovante la spesa:

Sentenza TAR n. 3035/2022 del 28.10.2022, n. 00877/2022 REG.RIC.;

Epoca in cui è sorta l'obbligazione:

pubblicazione del 28/10/2022;

Importo totale riconoscibile:

€ 1.759,12 di cui:

- € 1.459,12 comprensiva di spese generali e oneri fiscali;
- € 300,00 per contributo unificato;

Causa, fine ed utilità pubblica conseguita:

Motivo per il quale non è stato adottato il provvedimento amministrativo di impegno:

sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022

Il Responsabile del Servizio Ecologia
(Ing. Giovanni Colletti)



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Proposta di deliberazione ad oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da sentenza n. 3035/2022 del 28.10.2022 del TAR -Sicilia. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera, 15/12/2022

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
(Dott. Ing. Salvatore Ganduscio)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Impegno	Esercizio
€ 1.759,12	1	11	1	10180805/1	4665/2022	2022

Ribera, li 15/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Raffaele Gallo)

Pubblicato il 28/10/2022

N. 03035/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2022, proposto da Elena Natoli, Fabrizio Natoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà, n. 171;

contro

Comune di Ribera, non costituito in giudizio;

per la declaratoria di illegittimità

- del silenzio e del conseguente obbligo del comune resistente di provvedere in ordine all'istanza avanzata dagli odierni ricorrenti con atto extragiudiziario di diffida e costituzione in mora notificato il 23.12.2021, volta alla conclusione del procedimento finalizzato a porre in essere gli atti necessari a dotare gli appezzamenti di terreno, insistenti nelle particelle nn. 3577, 3575, 206, 220, 356, 2788, 1188, 4142, 1238, 1239, 1240, al foglio di mappa n. 21, di apposita disciplina pianificatoria, attribuendo loro nuova normazione urbanistica e, così, integrando la

lacuna determinatasi negli strumenti urbanistici comunali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., la parte ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria dell'obbligo del Comune di Ribera di emanare un provvedimento conclusivo espresso sull'istanza, presentata dalla predetta il 21.12.2021, al fine di ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà.

Espongono, al riguardo, i ricorrenti di essere proprietari di un terreno sito nel territorio del comune di Ribera e individuato catastalmente al foglio di mappa n. 21, partt. nn. 3577, 3575, 206, 220, 356, 2788, 1188, 4142, 1238, 1239, 1240, che ricade, in base al P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 42 del 23.07.1999, e destinati a servizi di zona di varia natura, quali: infrastrutture di interesse collettivo, mai realizzate; strade, infrastrutture destinate a verde attrezzato, classificate come V.A.P.U., anch'esse mai realizzate, con conseguenti vincolo preordinato all'espropriazione.

Una volta decaduto il vincolo in argomento, i ricorrenti hanno chiesto, con la citata istanza l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area, senza ottenere alcun riscontro.

Con il ricorso in esame hnoa, pertanto, lamentato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale ed hanno conseguentemente chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di Ribera di concludere il procedimento

con un provvedimento di "reintegrazione", con una nuova pianificazione, della disciplina urbanistica dell'area interessata dai vincoli decaduti, deducendo la violazione degli artt. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e 9 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Il Comune di Ribera, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022, presente il difensore di parte ricorrente, come da verbale, il ricorso, su richiesta dello stesso, è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato nei sensi e limiti che saranno appresso precisati.

Deve preliminarmente darsi conto della natura effettivamente espropriativa dei vincoli esistenti sull'immobile in interesse con riferimento alla porzione di terreno destinata a infrastrutture di interesse collettivo (strade, cittadella dello studente, scuole elementari, medie e superiori, centri sociali, attrezzature per la protezione civile e l'ordine pubblico) di cui è incontestata la natura di vincolo espropriativo.

Quanto alla destinazione a "verde pubblico attrezzato" (VAPU) ritiene il Collegio di dover riconoscere che detto vincolo presenti, nel caso di specie, anch'esso carattere espropriativo, e ciò tenuto conto delle citate prescrizioni del P.R.G. relative proprio al verde pubblico attrezzato (v. art. 20 delle N.T.A.), anch'esse richiamate dal certificato di destinazione urbanistica, a norma delle quali: *"Vengono classificate zone "VAPU" quelle aree destinate alla realizzazione, di parchi urbani, giardini e ville comunali. In tali spazi è consentita la coltura di essenze arboree anche di alto fusto, nonché, l'installazione di piccoli chioschi e servizi igienico/sanitari"*.

Emerge all'evidenza come, nel caso di specie, l'area a "verde pubblico attrezzato" sia destinata a trasformazioni urbanistiche realizzabili solo da soggetti pubblici per la creazione di spazi e opere non suscettibili di sfruttamento riservato da parte di privati.

Il grado di compressione del diritto di proprietà che si evince dal contenuto del

riportato art. 20 delle N.T.A. fa ritenere, pertanto, il relativo vincolo di natura sostanzialmente espropriativa (v. in fattispecie analoga sul verde pubblico attrezzato T.A.R. Sicilia, Sez. III, 5 aprile 2013, n. 768, che rinvia a C.G.A. in sede giurisd., 27 febbraio 2012, n. 212; v. anche T.A.R. Sicilia, Sez. II, 20 ottobre 2015, n. 2588).

Ciò detto, quanto alla più generale natura dei vincoli, osserva il Collegio che, per giurisprudenza costante, la decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi (o che comunque privano la proprietà del suo valore economico), per decorso del termine quinquennale d'efficacia, comporta l'obbligo per il Comune di "reintegrare" la disciplina urbanistica dell'area resa "zona bianca" (art. 9 d.P.R. n. 380/2001).

Nel caso di specie, a seguito della decadenza dei vincoli espropriativi di cui si è detto, impressi sull'immobile della parte ricorrente, il Comune di Ribera avrebbe dovuto dettare una nuova disciplina urbanistica per tale immobile, rimasto privo di regolazione. In tal senso non può accedersi alla richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere una pronuncia di fondatezza della pretesa sostanziale ("normazione urbanistica che tenga conto della destinazione residenziale di tutta l'area limitrofa) stante, per un verso, il carattere discrezionale della scelta e, per altro verso, la necessità di specifiche attività istruttorie (art. 31, comma 3, c.p.a.).

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei sensi e limiti su indicati e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo del Comune di Ribera di riscontrare l'istanza presentata dalla parte ricorrente *ut supra* indicata, adottando una determinazione espressa limitatamente alla parte di immobile su cui gravano i vincoli espropriativi decaduti, adempimento che dovrà essere effettuato entro novanta giorni dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Per l'ipotesi d'inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d'ora, quale commissario ad acta, il dirigente dell'ufficio urbanistico del Comune del Sciacca, con facoltà di subdelega ad un funzionario dello stesso ufficio, il quale darà seguito agli adempimenti discendenti dalla presente sentenza nell'ulteriore termine di

giorni novanta.

Il compenso per il commissario *ad acta* – da porsi a carico del Comune soccombente – verrà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il *dies a quo* per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Ribera di concludere il procedimento di cui in motivazione con le modalità e nei termini ivi indicati.

Dispone l'intervento sostitutivo di cui in motivazione.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A. nella misura di legge, se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La segreteria della sezione darà seguito all'adempimento previsto dall'art. 2, comma 8, l. n. 241 del 1990.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe La Greca, Presidente FF

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Giuseppe La Greca

IL SEGRETARIO

Prot. Gen. 22468



21 DIC. 2022

COMUNE DI RIBERA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la proposta deliberativa di cui all'oggetto sopra indicato, trasmessa a questo Collegio via mail dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario in data 16.12.2022 per l'acquisizione del competente parere;

VISTO il parere "favorevole", a firma del Responsabile del II settore Infrastrutture ed Urbanistica dott. Ing. Salvatore Ganduscio espresso in data 15/12/2022, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere "favorevole" espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Raffaele Gallo in data 16/12/2022 in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, che il TAR-Sicilia nel procedimento promosso dai Signori Elena e Fabrizio Natoli al fine di ottenere la declaratoria dell'obbligo del Comune di Ribera di emanare un provvedimento conclusivo espresso sull'istanza, presentata il 21.12.2021 per l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà ricadente nel Foglio 21 – Particelle nr. 3557, 3575, 206, 220, 356, 2788, 1188, 4142, 1238, 1239, 1240 che ricadono, in base al P.R.G., adottato con delibera commissariale n.42 del 23.07.1999, ad infrastrutture di interesse collettivo, mai realizzate, con Sentenza n.3035/2022 del 28.10.2022 ha condannato il Comune di Ribera, al pagamento di Euro **1.759,12** e precisamente:

- Euro 1.000,00 spese di giudizio;
- Euro 459,12 spese generali e oneri fiscali;
- Euro 300,00 contributo unificatore;

PRESO ATTO altresì, che si è reso necessario proporre al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi del su citato art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio, di € **1.759,12** per spese di giudizio e oneri aggiuntivi per come indicato nella Sentenza n.30/35/2022, al fine di evitare un aggravio di oneri per il Comune di Ribera;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 48/91 sull'ordinamento delle Autonomie locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Ribera;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 23/06/2022 di approvazione del Bilancio Previsionale 2022/2024;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto si riferisce a debito da sentenza esecutiva , la stessa può essere riconosciuta ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000; in particolare la proposta in oggetto mira a riconoscere la somma complessiva di euro **1.759,12** quale debito fuori bilancio che trova copertura nel bilancio di previsione esercizio 2022 nel modo seguente:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Voce/Impegno	Esercizio
€ 1.759,12	1	11	1	10180805/1	7665/2022	2022

che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dello stanziamento previsto.

PRESO ATTO che gli uffici hanno determinato l'ammontare di cui sopra così come stabilito nel provvedimento giudiziario;

CONSIDERATO che l'ulteriore rinvio del pagamento potrebbe procurare all'Ente ulteriori danni patrimoniali gravi e certi;

Il Collegio, dopo attento esame e riscontro della documentazione a corredo della proposta *de qua* esprime :

PARERE FAVOREVOLE

Sulla proposta di deliberazione del C.C. avente per oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. lgs. 267/2000 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli"**.

Si invitano i responsabili degli organi e degli uffici dell'Ente ad inviare, ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002, la relativa documentazione alla Corte dei Conti e al contempo ad individuare i responsabili di eventuali danni erariali.

Lì 20.12.2022

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
(f.to digit.)

dott. Salvatore Maurizio Dilena (Presidente)

dott. Antonio Di Prima (Componente)

rag. Vincenzo Latino (Componente)



COMUNE DI RIBERA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale**

E p.c. Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Finanziario

Loro Sedi

OGGETTO: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) d. Igs. 267/2000 derivante da sentenza TAR-Sicilia n. 3035/2022 del 28.10.2022. Contenzioso Comune di Ribera/Elena Natoli e Fabrizio Natoli".

Si trasmette il parere di cui alla proposta di deliberazione in oggetto.

Li 20.12.2022

**Il Presidente del Collegio dei Revisori
*dott. Salvatore Maurizio Dilena***



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

21 dicembre 2022

File : C:/Users/Optiplex/dikeTmpdir/Parere DFB Elena e Fabrizio NATOLI.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 21/12/2022 08.26.48 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO DOMENICO DI PRIMA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : TINIT-DPRNND66S04B429L
Stato : IT
Cod. Ident. : 21019793
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 20/02/2020 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 19/02/2023 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 21/12/2022 07.25.34 (UTC Time)


Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : VINCENZO LATINO
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-LTNVCN64T08Z614C
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000003180840
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 24/02/2022 06.48.23 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 24/02/2025 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 21/12/2022 08.06.50 (UTC Time)


Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : SALVATORE MAURIZIO DILENA
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-DLNSVT63E15F830Y
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-13214738795245
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 22/03/2021 11.16.15 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 22/03/2024 11.16.15 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 20/12/2022 21.25.28 (UTC Time)


InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Costa


IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aurora Liberto


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/12/2022

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li _____


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.